

STATUTO

APEIRON - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PIGNATARO MAGGIORE CE VIA
VITTORIO VENETO II TRAV SNC

Numero REA: CE - 247467

Codice fiscale: 03478010618

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-04-2024 - Statuto completo	2
--	---

	-----ALLEGATO "B"	
	-----al Rep. N.12171	
	-----e Racc. N.4851	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	È costituita con sede nel comune di Pignataro Maggiore (CE)	
	la società cooperativa denominata "APEIRON - Cooperativa	
	Sociale".	
	Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, La	
	Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei	
	modi e termini di legge.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente	
	statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le	
	disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle	
	cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per	
	azioni, in quanto compatibili con la disciplina	
	cooperativistica.	
	Art. 2 (Durata e adesioni)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà	
	essere prorogata - salvo il diritto di recesso per i soci	
	dissenzienti - o anticipatamente sciolta con deliberazione	
	dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.	

	La Cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo,
	può aderire ad una delle Centrali cooperative.
	TITOLO II
	SCOPO - OGGETTO
	Art. 3 (Scopo mutualistico)
	La cooperativa esalta la centralità della persona.
	La Cooperativa, senza fine di lucro, ha lo scopo di
	perseguire l'interesse generale della comunità alla
	promozione umana e all'integrazione sociale, alla crescita
	culturale e sociale della generalità dei cit-tadini, ai sensi
	dell'articolo 1, lett. a) e b), della legge 8 novembre 1991,
	n. 381, coordinate e funzionalmente collegate, e quindi
	attraverso:
	* la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi,
	eventualmente anche in collegamento e/o coordinamento e/o
	collaborazione e/o in applicazione di accordi contrattuali
	con enti locali, strutture pubbliche e/o private;
	* lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali,
	commerciali o di servizi (come meglio descritte e precisate
	in seguito), finalizzate all'inserimento lavorativo delle
	"persone svantaggiate", previste dall'art. 4 della citata
	legge n. 381/91.
	Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di
	solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone
	disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio

	sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza,
	istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili,
	adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di
	vita sotto il profilo morale, sociale materiale, e per
	prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di
	rischio, di emarginazione e di disagio sociale.
	La Cooperativa, al fine di valorizzare le attività dei soci
	ha, altresì, lo scopo di ottenere tramite la gestione in
	forma associata e con la prestazione della attività
	lavorativa dei propri soci, continuità di occupazione e le
	migliori condizioni economiche, sociali, professionali.
	La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi
	della mutualità senza fini di speculazione privata.
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o
	autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge,
	ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione
	italiana.
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato
	ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve
	rispettare il principio della parità di trattamento tra i
	soci cooperatori.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Cooperativa
potrà esercitare qualunque tipo di attività di carattere
socio-sanitario ed educativo o attività diverse - agricole,
industriali, commerciali o di servizi finalizzate
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate,

6 di 68

7 di 68

8 di 68

	culturale a favore di bambini, giovani, adolescenti,
	immigrati, anziani e soggetti in stato di bisogno, ivi
	compresi nel rispetto delle norme vigenti nei diversi
	istituti coloro che vivono in strutture quali: carceri,
	centri di igiene mentale, residenze sanitarie assistite,
	centri per minori orfani o allontanati dalle famiglie e
	centri di accoglienza per immigrati;
	* la gestione di attività complementari all'insegnamento a
	favore dell'integrazione di minori e adulti italiani e
	stranieri, dei figli degli emigrati, dei giovani che
	rientrano in Italia, di minori stranieri non accompagnati;
	* l'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la
	promozione di attività e servizi volti all'inclusione
	sociale, all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria
	degli emigranti e dei migranti anche tramite azioni di
	mediazione interculturale, sociale e dei conflitti;
	* gestione di strutture e progetti di accoglienza (SPAR,
	ecc.), protezione e integrazione a favore di emigranti e dei
	migranti, richiedenti protezione internazionale, rifugiati,
	titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria
	o umanitaria, provvedendo ove necessario anche alla
	consulenza per l'espletamento delle pratiche finalizzate
	all'ottenimento di documenti, certificazioni, titoli di
	soggiorno;
	* organizzazione e gestione di attività e servizi a favore di

	persone in condizioni di detenzione o internamento in
	istituti penitenziari, di soggetti condannati ammessi alle
	misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno,
	allo scopo di favorirne l'inserimento sociale e lavorativo;
	* l'organizzazione e gestione di attività e servizi di
	contrasto e rimozione di ogni forma di discriminazione;
	* la promozione e la gestione di attività e servizi di natura
	ricreativa, animativa, culturale, formativa ed educativa,
	volte a favorire l'acquisizione, il mantenimento e il
	recupero delle funzioni intellettuali, motorie ed emotive
	delle persone disabili e in generale delle persone in
	condizioni di bisogno o svantaggio;
	* l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, lezioni,
	dibattiti, conferenze e gruppi di studio per la formazione,
	la qualificazione e l'aggiornamento professionale nei settori
	di intervento della cooperativa a favore dei soci, dei
	dipendenti e di terzi, al fine di elevarne il grado delle
	prestazioni;
	* l'organizzazione e la gestione di centri di formazione
	professionale accreditati per garantire l'adeguamento
	professionale dei soci e degli utenti della cooperativa e per
	la vendita del servizio a terzi;
	* l'organizzazione, la progettazione e la gestione di
	attività di consulenza a favore di terzi, nell'ambito delle
	attività e dei servizi sanitari, socio-sanitari,

	socio-culturali, socio-assistenziali, educativi e ricreativi
	per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in
	difficoltà;
	* la progettazione, l'organizzazione e la gestione di
	attività e servizi consulenza e formazione finalizzata in
	particolare all'obiettivo della massima integrazione sociale
	di soggetti bisognosi di intervento sociale, sia per ragioni
	d'età, di condizioni personali o familiari ovvero di
	condizioni socio-economiche e culturali;
	* l'organizzazione e la gestione di attività e di servizi
	socio sanitari e assistenziali a favore di persone in
	condizioni di bisogno e di fragilità, anche attraverso
	l'intervento di assistenti domiciliari, assistenti familiari
	e badanti, nonché di ogni attività e servizio volto alla
	lotta alla povertà e all'esclusione sociale;
	* l'elaborazione e la realizzazione di progetti culturali ed
	educativi, ricerche, studi e sperimentazioni relative alle
	problematiche educative, culturali e sociali, a carattere
	nazionale e internazionale;
	* la produzione e la diffusione, a fini didattici e
	documentaristici o in occasione di manifestazioni
	socio-culturali, di materiale informativo e documentario;
	* la partecipazione, per conseguire gli scopi sopra
	enunciati, a procedure pubbliche e private per l'affidamento
	di servizi e forniture e a qualsiasi altra forma consentita

dalle leggi vigenti;	
* stipulare contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati, con strutture sanitarie, sociali e culturali pubbliche e private, con enti di formazione pubblici e privati, partecipare ad appalti indetti da soggetti pubblici e privati per assumere servizi inerenti all'oggetto sociale;	
* l'ideazione e la gestione di progetti educativo-didattici finalizzati in particolare alla divulgazione culturale e scientifica, all'educazione ambientale, all'educazione motoria e psicomotoria;	
2) attività previste dalla lett. b:	
In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera "A", provvedere alla organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dei provvedimenti applicativi della legge 381/1991 e sue modifiche, nell'ambito dei settori industriale, agricolo, artigianale, commerciale, turistico e dei servizi, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali per esempio:	

13 di 68

	di servizi attinenti alle politiche sociali per le famiglie,
	le persone con disabilità fisica e mentale, le persone a
	rischio di esclusione sociale, concertati con le pubbliche
	amministrazioni;
	* fattoria sociale: impresa economicamente e finanziariamente
	sostenibile, la cui conduzione di una o più delle attività
	agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di
	agriturismo, di fattoria didattica, di apicoltura e di
	acquacoltura, è condotta con etica e responsabilità verso la
	comunità e l'ambiente e svolge l'attività produttiva in modo
	integrato con offerta di servizi culturali, educativi,
	assistenziali, formativi ed occupazionali a vantaggio dei
	soggetti deboli, in collaborazione con le istituzioni
	pubbliche e con il terzo settore per attivare relazioni e
	servizi atti ad offrire risposte ai bisogni locali unitamente
	ad una o più attività, tra cui:
	* attuazione di politiche attive di inserimento
	socio-lavorativo di persone appartenenti alle fasce deboli;
	* svolgimento di percorsi di inserimento socio-lavorativo di
	tipo formativo-sociale attraverso tirocini formativi,
	formazione professionale ed esperienze orientate
	all'occupazione di soggetti appartenenti alle fasce deboli e
	più basso potere contrattuale;
	* servizi di accoglienza, rivolti ad un ampio spettro di
	persone appartenenti a fasce deboli, con finalità

socio-ricreative;	
* servizi alla vita quotidiana: agri-asili, servizi di accoglienza diurna per anziani;	
* riorganizzazione di reti di prossimità per la cura ed il supporto alla vita di anziani;	
* orti sociali: appezzamenti di terreno di proprietà o di gestione pubblica affidati per la loro coltivazione e gestione a persone singole o associate, con finalità sociali, ludico-ricreative, educative e ambientali per ottenere prodotti agricoli a scopo benefico e di autoconsumo;	
* la coltivazione di terreni in Italia e all'estero e la raccolta di prodotti della terra, la gestione di serre e impianti di sperimentazione, la realizzazione di vivai forestali e di essenze, la costruzione di campi e centri sperimentali dimostrativi per le attività agro-forestali;	
* la realizzazione di opere di forestazione quali la preparazione del terreno per rimboschimenti di terreni nudi, cespugliati, pascolativi, le opere di coniferazione nei boschi cedui degradati e nei castagneti da frutto, la fornitura e il collocamento a dimora delle piantagioni di latifoglie e resinose;	
* l'organizzazione e la gestione di lavori e iniziative per la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali, la gestione di parchi naturali attrezzati, musei nonché ogni iniziativa volta alla valorizzazione culturale e turistica	

16 di 68

Con apposito regolamento, approvato con le modalità previste dal successivo art. 29, comma 3, n. 3), saranno disciplinate le modalità di svolgimento dei rapporti mutualistici tra Cooperativa e i soci, con particolare riferimento al contenuto di tali rapporti, alla relativa regolamentazione contrattuale e ai criteri di distribuzione dei ristorni

	mutualistici.
	Come specificato sopra, la Cooperativa potrà svolgere
	qualunque altra attività connessa e affine a quelle
	sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere
	tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare,
	mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla
	realizzazione degli scopi sociali, e, comunque, sia
	indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché
	fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:
	a) stipulare contratti, convenzioni con amministrazioni
	pubbliche e con privati, partecipare ad appalti indetti da
	privati, dallo Stato, Provincia, Comuni, Enti locali,
	assumere servizi inerenti l'oggetto sociale;
	b) assumere interessenze, azioni e partecipazioni, sotto
	qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività
	analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
	c) costituire ed essere socia di società per azioni e a
	responsabilità limitata e di altre società cooperative o
	consortili ai fini del conseguimento degli scopi sociali
	della Cooperativa;
	d) dare adesione e partecipazione a enti e organismi
	economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e
	sviluppare il Movimento Cooperativo e agevolarne gli scambi,
	gli approvvigionamenti e il credito.
	La Cooperativa può effettuare raccolta di prestiti da soli

	soci, esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto
	sociale, in conformità all'art. 11 D.lgs., 1/9/1993, n. 385 e
	dei relativi provvedimenti di attuazione delle autorità di
	vigilanza. Le modalità di svolgimento di tale attività sono
	definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea
	sociale.
	TITOLO III
	SOCI COOPERATORI
	Art. 5 (Soci ordinari)
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al
	minimo stabilito dalla legge.
	Possono essere soci tutte le persone fisiche e le persone
	giuridiche aventi la capacità di agire, ed in particolare
	coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei
	settori rientranti nell'oggetto sociale della cooperativa o
	che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini
	sociali con la propria attività lavorativa e/o professionale.
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio
	all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve
	essere coerente con la capacità economica della cooperativa
	di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio
	imprese identiche o affini a quella della cooperativa,

	svolgano un'attività effettivamente concorrente o in
	contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine,
	l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati
	economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni
	imprenditoriali.
	Possono essere ammessi soci sovventori ed altri soci
	finanziatori secondo le disposizioni previste dal successivo
	titolo IV.
	Art. 6 (Soci speciali)
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti
	dalla legge (art. 2527, co.3 Cod. Civ.), l'ammissione di
	nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione
	dell'interesse:
	a) alla loro formazione professionale;
	b) al loro inserimento nell'impresa.
	Nel caso previsto dal comma 1, lett. a), l'organo
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali
	coloro che debbano completare o integrare la loro formazione
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi
	sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio
	e lungo periodo della cooperativa.
	Nel caso previsto dal primo comma, lett. b), , l'organo
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali
	coloro che sono in grado di concorrere, ancorché
	parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed

	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo
	periodo della cooperativa.
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento,
	stabilisce:
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del
	socio speciale;
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano
	le fasi di formazione professionale o di inse-rimento
	nell'assetto produttivo della cooperativa;
	3. le azioni o la quota che il socio speciale deve
	sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque
	non superiore al 50 per cento di quello previsto per i soci
	ordinari.
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto
	dall'articolo 29, anche in misura inferiore ai soci ordinari,
	in relazione ai costi di formazione professionale o di
	inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non
	spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di
	aumento del capitale sociale.
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto
	solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate
	per l'approvazione del bilancio.
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può eletto

	amministratore.
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla
	legge e dall'articolo 17 del presente statuto. Il recesso ha
	effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto
	mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di
	accoglimento della domanda.
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della
	data di scadenza del periodo di formazione od inserimento,
	nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 18 del
	presente statuto.
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od
	inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti
	che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che,
	come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione,
	egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione
	professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti
	dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di
	partecipazione all'attività economica della cooperativa,
	finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione
	aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve
	comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio
	ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli
	effetti previsti dal successivo articolo 7.
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo
	amministrativo può deliberare l'esclusione del socio speciale

	secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 18.
	Art. 7 (Domanda di ammissione)
	Chi intende essere ammesso come socio cooperatore, dovrà
	presentare in forma scritta domanda di ammissione al
	Consiglio di amministrazione della società specificando:
	1) se persona fisica:
	a) nome cognome, data di nascita, residenza e
	professione;
	b) il numero di azioni che propone di sottoscrivere nella
	misura stabilita dall'Assemblea dei soci;
	c) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai
	regolamenti interni ed alle deliberazioni le-galmente
	adottate dagli organi sociali;
	d) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o
	in contrasto con quella della cooperativa;
	e) la dichiarazione di accettazione della clausola
	compromissoria di cui all'articolo 45 del presen-te Statuto.
	f) Il domicilio del socio e l'indirizzo di posta elettronica
	ovvero pec o il numero di fax per le convocazioni
	dell'assemblea a norma del successivo art. 31.
	2) se persona giuridica:
	a) denominazione, sede, oggetto sociale, attività (persone
	giuridiche);
	b) delibera di autorizzazione, se dovuta, con indicazione
	della persona fisica designata a rappre-sentare l'ente o

	persona giuridica;
	c) caratteristiche ed entità degli associati o dei soci;
	d) il numero di azioni che propone di sottoscrivere nella
	misura stabilita dall'Assemblea dei soci;
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai
	regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate
	dagli organi sociali.
	Alla domanda di ammissione delle persone giuridiche dovrà
	essere allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto
	vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente
	dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale se
	presente, nonché, l'estratto autentico della deliberazione di
	adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente
	competente, sempre se dovuta.
	Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei
	requisiti previsti dall'art. 5 e la inesistenza di cause di
	incompatibilità previste dall'art. 9, delibera entro sessanta
	giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini
	per il versamento del capitale sociale.
	La delibera di ammissione deve essere comunicata
	all'interessato e annotata a cura degli amministra-tori nel
	libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il
	versamento del capitale secondo le modalità e nei termini
	definiti dalla delibera di ammissione.
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è l'ultimo risultante dal libro soci.

	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo
	all'ammissione di nuovi soci.
	Art. 8 (Obblighi del socio)
	I soci sono obbligati:
	a) a liberare le azioni sottoscritte ed il relativo
	sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede
	di approvazione del bilancio su proposta degli
	amministratori, con le modalità e nei termini previsti dal
	successivo art. 25;
	b) ad osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
	c) a partecipare all'attività sociale conferendo alla
	cooperativa i beni o i servizi ai quali si sia obbligato a
	norma del Regolamento interno previsto dal precedente art. 4,
	comma 6.
	Art. 9 (Cause di incompatibilità)
	È fatto divieto ai soci operatori di aderire ad altre
	imprese, anche cooperative, che perseguano identici scopi
	sociali ed esplicino una attività concorrente, ovvero di
	esercitare in proprio o avere interessenze dirette in imprese
	effettivamente concorrenti o in contrasto con quella
	esercitata dalla Cooperativa. A tal fine, il Consiglio di
	amministrazione dovrà valutare la sussistenza o meno della
	concorrenzialità.

	Art. 10 (Diritti dei soci)	
	I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il	
	libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e	
	di ottenerne estratti a proprie spese.	
	Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo	
	richieda, ovvero almeno un ventesimo se la Cooperativa ha più	
	di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad	
	esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del	
	Consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni	
	del comitato esecutivo, se esiste.	
	L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante,	
	eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata	
	esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle	
	obbligazioni contratte con la società.	
	TITOLO IV	
	SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI	
	Art. 11 (Norme applicabili e imputazione a capitale sociale)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa	
	soci finanziatori, previsti dall'art. 2526 cod. civ.	
	Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori	
	disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59,	
	nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli	
	artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.	

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, istituito ai sensi del successivo art. 24, lett. b), del presente Statuto. I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'esclusione o limitazione dello stesso, in conformità con quanto previsto dall'art. 2524 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

L'esercizio del diritto di voto è regolato dall'art. 2370
c.c. Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in

31 di 68

	eventuale di almeno un amministratore e un sindaco effettivo
	e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento
	della Cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza
	dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La
	deliberazione dell'Assemblea di emissione delle azioni
	destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da
	parte di tale categoria di un numero maggiore di
	amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo
	dei complessivi membri dell'organo.
	Qualora non sia costituito il Collegio sindacale, ai titolari
	delle azioni oggetto di emissione è riservata la nomina di un
	revisore legale dei conti.
	Art. 13 (Diritti patrimoniali dei Soci Finanziatori)
	Ai soci finanziatori spetta una remunerazione per ciascun
	esercizio complessivamente non inferiore al tasso di
	inflazione previsto dall'art. 7 della legge 59/1992,
	eventualmente incrementato nella misura che sarà determinata
	per ciascuna categoria di azioni dei soci finanziatori dalla
	delibera di emissione, nel rispetto delle norme di legge.
	Detta remunerazione è riferita al valore nominale versato
	delle azioni e sarà obbligatoriamente attribuita in presenza
	di utili e, in caso di insufficienza dell'utile di esercizio,
	essa sarà recuperata negli esercizi successivi fino alla
	scadenza della partecipazione.
	Nel caso in cui l'Assemblea decida di remunerare le azioni

33 di 68

il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato.

Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare azioni dei soci finanziatori, ai sensi dell'art. 2529 e nei limiti ivi previsti. L'acquisto potrà avvenire per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle azioni, comprensivo delle eventuali rivalutazioni effettuate a favore delle stesse.

Art 14 (Fondi pluriennali di sviluppo)

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Art. 15 (Azioni di partecipazione cooperativa)

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, con le modalità previste dal precedente art. 12, comma 1, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato

	e depositato presso il Ministero del Lavoro e della
	Previdenza sociale. Le azioni di partecipazione cooperativa
	devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore
	alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della
	Cooperativa. Alle azioni di partecipazione cooperativa
	spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dall'art. 5,
	commi da 7 a 9, della legge 59/1992.
	Con apposito Regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria
	dei soci, sono determinate le modalità attuative delle
	procedure di programmazione previste dall'alinea del presente
	articolo. L'Assemblea speciale degli azionisti di
	partecipazione determina le modalità di funzionamento
	dell'Assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.
	Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione
	può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può
	assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne
	le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni
	dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori
	di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della
	Società.
	TITOLO V
	RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE
	Art. 16 (Perdita della qualità di socio)
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione,
	fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica

	e, se persone giuridiche, anche per scioglimento o messa in
	liquidazione.
	Art. 17 (Recesso del socio)
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il
	socio:
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione previsti
	dal precedente art. 5;
	b) che sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto ad
	altra procedura concorsuale o comunque non si trovi più in
	grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla
	società con raccomandata ovvero con altri mezzi che
	garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento.
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta
	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi
	che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino
	il recesso.
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli
	amministratori devono darne immediata comunicazione al socio
	che, entro sessanta giorni dal ricevimento della
	comunicazione, può attivare le procedure arbitrali previste
	dal successivo art. 45.
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale
	e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del
	provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa

Art. 18 (Esclusione)

b. che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sottoscritte e nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;

d. che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

f. che ponga in essere azioni in grave contrasto con i principi e la missione della Cooperativa non-ché attività di concorrenza sleale ovvero di diffamazione esterna della

	Cooperativa;
	g. che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per
	reati intervenuti durante il rapporto sociale la cui gravità
	renda improseguibile il rapporto stesso;
	Sono fatti salvi le ulteriori cause di esclusione previste
	dalla legge.
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei
	soci, da farsi a cura degli amministratori, ai sensi
	dell'art. 2527 cod. civ.
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro
	sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le
	procedure arbitrali previste dai successivi artt. 45 ss.
	Art. 19 (Comunicazioni in caso di recesso o di esclusione)
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione
	debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante
	raccomandata con avviso di ricevimento o con altri mezzi che
	garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.
	Alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio
	consegue la risoluzione di diritto, con effetto immediato, di
	tutti i rapporti mutualistici instaurati, salvo diversa e
	motivata decisione del Consiglio di amministrazione.
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa
	in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di
	amministrazione su tali materie potranno essere demandate
	alla decisione del collegio arbitrale, regolato dai

39 di 68

	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla
	quale risulti la loro qualità e la loro legittimazione.
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare
	quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società
	entro 6 mesi dalla data del decesso.
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi
	2 e 3 del codice civile.
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla
	Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione
	del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo
	amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le
	modalità e le procedure previste dal precedente art. 7. In
	mancaza si provvede alla liquidazione ai sensi del
	precedente art. 20.
	Art. 22 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,
	responsabilità dei soci cessati)
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto
	dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto
	operativo.
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel
	termine suddetto saranno devolute con deliberazione del
	consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Art. 23 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Società è costituito:	
	a) dal capitale sociale;	
	b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli utili previste dall'art. 28 e con le azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi dei precedenti art. 8, lett. a) e art. 12, comma 2;	
	d) da eventuali riserve straordinarie;	
	e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;	
	f) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio.	
	Le riserve, ad eccezione di quella prevista dalla precedente lettera c), sono indivisibili e conseguentemente non possono essere ripartite fra i soci durante la vita della Società né all'atto del suo scioglimento.	

Art. 24 (Caratteristiche e valore delle azioni)	
Il capitale sociale, in considerazione del carattere cooperativo della società, non è determinato in un ammontare prestabilito, ed è costituito:	
a) dai conferimenti dei soci cooperatori, rappresentati da un numero illimitato di azioni, ciascuna del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).	
b) dai conferimenti dei soci finanziatori, rappresentati da azioni nominative ciascuna del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).	
I conferimenti dei soci sovventori sono specificamente imputati al Fondo per lo sviluppo tecnologico e per potenziamento aziendale.	
Art. 25 (Modalità di versamento)	
Le azioni sottoscritte dai soci cooperatori potranno essere versate a rate e precisamente:	
a) almeno il 25% (venticinque per cento) all'atto della sottoscrizione;	
b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione, in osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.	
Il versamento delle azioni dei soci sovventori dovrà essere effettuato secondo i termini stabiliti dall'Assemblea che ne delibera l'emissione.	
Art. 26 (Caratteristiche delle azioni)	

43 di 68

	sensi dell'art. 2346, comma 1.	
	TITOLO VII	
	BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI	
	Art. 28 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di	
	amministrazione provvede alla redazione del bilancio previo	
	esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di	
	oculata prudenza e nel rispetto delle norme e dei criteri di	
	valutazione previsti dal codice civile per la s.p.a. e per le	
	cooperative.	
	Gli amministratori provvederanno a redigere, altresì, la	
	relazione sulla gestione, nella quale dovranno essere	
	specificamente indicati i criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in	
	conformità con lo scopo mutualistico e la natura	
	dell'attività esercitata dalla società, ed inoltre dovrà	
	essere espressa una fondata valutazione sulla pertinenza	
	della attività svolta dalla Cooperativa rispetto allo scopo	
	sociale.	
	Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni	
	qualora ricorrano le condizioni previste dall'ultimo comma	

45 di 68

	mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve
	di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e
	l'erogazione del ristorno.
	La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del
	successivo articolo 29, è consentita solo una volta
	effettuate le destinazioni degli utili previste dalle
	precedenti lettere a), b), c) ed f).
	Art. 29 (Ristorni)
	L'erogazione del ristorno ai soci cooperatori è deliberata
	dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione,
	nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla
	normativa vigente, dalle disposizioni del presente Statuto e
	dal relativo apposito Regolamento previsto dal precedente
	art. 4, comma 6.
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori
	proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi
	mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dal
	suddetto Regolamento, i quali - in via generale - debbono
	considerare:
	1. la retribuzione corrisposta ai soci;
	2. la qualifica professionale dei soci;
	3. le necessità della gestione della cooperativa;
	4. i piani strategici della cooperativa;
	5. esigenze di finanziamento e di capitalizzazione della
	cooperativa.

	L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a
	ciascun socio:
	a) in forma liquida;
	b) mediante l'emissione di nuove azioni di capitale;
	c) mediante l'emissione di strumenti finanziari previsti dai
	precedenti articoli 11 ss.
	Fatti salvi gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni
	dei soci finanziatori ai sensi del precedente art. 13, e le
	altre destinazioni obbligatorie ai sensi di specifiche norme
	del presente statuto, l'Assemblea può altresì deliberare che,
	in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, la totalità
	dei residui attivi, al netto della quota pari al 3% per cento
	da devolversi ai Fondi mutualistici per la promozione e lo
	sviluppo della cooperazione, venga devoluta al fondo di
	riserva ordinaria.
	TITOLO VIII
	ORGANI SOCIALI
	Art. 30 (Organi sociali)
	Sono organi della società:
	a) l'Assemblea dei soci;
	b) il Consiglio di amministrazione;
	c) il Presidente;
	d) l'Organo di Controllo.
	ASSEMBLEE
	Art. 31 (Assemblee)

48 di 68

	presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto
	e la maggioranza dell'organo amministrativo e dell'organo di
	controllo, alle condizioni di cui all'art. 2366, comma 4,
	cod. civ.
	Sono ammessi il voto per corrispondenza ed il voto
	elettronico. E', inoltre, consentito l'intervento mediante
	sistemi di video e telecomunicazione, secondo le modalità
	indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea.
	Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga
	sufficientemente informato.
	Il Consiglio di amministrazione potrà, a sua discrezione ed
	in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo
	comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a
	meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle
	assemblee.
	Art. 32 (Assemblea ordinaria)
	L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno
	entro i centoventi giorni successivi alla chiusura
	dell'esercizio sociale ovvero, alle condizioni previste
	dall'art. 2364, comma 2, cod. civ., entro centottanta giorni
	dalla stessa data, ed eventualmente, entro il mese di
	dicembre per la approvazione del bilancio preventivo.
	L'Assemblea si riunisce inoltre quante altre volte il
	Consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia

	fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie
	da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei
	soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo
	entro trenta giorni dalla data della richiesta.
	Qualora il Consiglio di amministrazione non vi provveda, la
	convocazione è effettuata dall'Organo di controllo.
	L'Assemblea ordinaria:
	1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo
	utile, anche il bilancio preventivo;
	2) procede alla nomina delle cariche sociali, del Consiglio
	di amministrazione, nel rispetto della eventuale riserva di
	nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari
	prevista dall'art. 12, e in ogni caso con modalità tali da
	consentire ai soci finanziatori la eventuale nomina in
	assemblea generale del numero di amministratori loro
	spettante conformemente al medesimo art. 12 e alla relativa
	delibera di emissione;
	3) nei casi in cui ne sia obbligatoria la nomina, procede
	alla nomina dei sindaci e del presidente del Collegio
	Sindacale e/o Sindaco Unico;
	4) conferisce l'incarico, sentito il collegio sindacale se
	presente, al soggetto al quale è demandato il controllo
	contabile;
	5) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci,
	nonché il corrispettivo spettante al soggetto al quale è

51 di 68

degli strumenti finanziari ai sensi del precedente art. 12.

Art. 34 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea in sede ordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria delibera validamente con le maggioranze previste dalla legge, salvo che sullo scioglimento anticipato e sulla liquidazione della società per cui occorrerà, tanto in prima quanto in seconda convocazione, la presenza diretta o per delega di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole di almeno i 3/5 tre quinti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Art. 35 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema della alzata di mano.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 36 (Diritto di voto e deroghe al voto per testa)

	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultino
	iscritti da almeno novanta giorni nel libro soci e che non
	siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia il
	numero delle azioni possedute. Per i soci finanziatori si
	applica il precedente art. 12.
	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi
	rappresentare soltanto da un altro socio appartenente alla
	medesima categoria di socio, non amministratore o sindaco, ma
	che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun
	socio può rappresentare non più di un altro socio.
	I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni
	e nei limiti previsti dall'art. 2372, cod. civ.
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale
	dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.
	Art. 37 (Presidenza dell'Assemblea)
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di
	amministrazione e in sua assenza dal Vice Presidente del
	Consiglio di amministrazione o dalla persona designata
	dall'Assemblea stessa.
	La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea stessa. Il
	segretario può essere un non socio.
	Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere
	redatto da un notaio.

	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Art. 38 (Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di amministrazione è formato da un numero di	
	consiglieri, compreso fra tre e nove, eletti dall'Assemblea e	
	scelti tra i soci o tra i mandatarî degli enti soci,	
	nell'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.	
	L'elezione dei membri del Consiglio riservata ai soci	
	finanziatori è effettuata a norma del precedente art. 12,	
	penultimo comma.	
	Il Consiglio di amministrazione resta in carica per tre	
	esercizi e sono rieleggibili.	
	Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione. Il	
	loro mandato è gratuito, salvo diversa deliberazione	
	assembleare.	
	Salvo quanto previsto dall'art. 2390, cod. civ., gli	
	amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di	
	amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano	
	formalmente autorizzati con deliberazione del Consiglio di	
	amministrazione della Cooperativa.	
	La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza	
	dall'ufficio di amministratore.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della	
	nomina, il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed	
	eventualmente un/il Vice Presidente.	
	Il Consiglio può delegare nei limiti di legge, determinandole	

	nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno
	degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo,
	osservate le disposizioni di legge al riguardo.
	Non possono essere delegate le decisioni aventi ad oggetto:
	a) le materie indicate dall'art. 2381, comma 4, cod. civ.;
	b) l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
	c) la remunerazione della prestazione mutualistica ed il
	ristorno;
	d) la cessione o l'acquisto di azienda o di rami d'azienda;
	e) l'assunzione o la dismissione di partecipazioni rilevanti
	in altre società.
	Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri
	o dal Collegio Sindacale se presente o dall'Organo di
	Controllo qualora ne ricorrano le fattispecie.
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli
	amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati,
	con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova
	dell'avvenuto ricevimento.
	La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non
	meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e nei casi urgenti
	a mezzo di telegramma, fax, posta elettronica o altri mezzi
	similari, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne

	siano informati almeno un giorno prima della riunione.
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
	In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.
	Le votazioni sono palesi.
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa.
	In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.
	Art. 39 (Poteri del Consiglio di Amministrazione)
	Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa. Spetta pertanto, tra l'altro e a titolo esemplificativo, al Consiglio di amministrazione:
	a) curare l'adeguatezza degli assetti amministrativi, organizzativi e contabili alle specifiche caratteristiche

dell'impresa cooperativa ai sensi dell'art. 2086, secondo comma, e 2542;	
b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
c) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;	
d) approvare i regolamenti interni previsti dallo Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
e) predisporre la relazione, da sottoporre all'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Nella medesima relazione il Consiglio di amministrazione deve illustrare in particolare le circostanze relative alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica, ovvero alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545-octies, cod. civ., nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci;	
f) determinare la struttura organizzativa aziendale e vigilare sul suo funzionamento, assumere e licenziare il personale della Cooperativa stabilendone l'inquadramento retributivo e le mansioni;	
g) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale. Fra gli altri: acquisire appalti, vendere, acquistare, permutare beni o diritti mobiliari o immobiliari con le più ampie facoltà al	

58 di 68

	eventuali modalità di prosecuzione del rapporto mutualistico
	ai sensi del prece-dente art. 19, comma 2;
	m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e
	straordinaria amministrazione, fatta eccezio-ne soltanto di
	quelli che, per disposizione della legge o del presente
	statuto, siano riservati all'Assemblea.
	Spetta all'assemblea ordinaria determinare i compensi dovuti
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se
	nominato. In presenza di amministratori investiti di
	particolari cariche, la remunerazione degli stessi è
	stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere
	dell'Organo di controllo.
	Art. 40 (Sostituzione degli amministratori)
	Nel caso di mancanza sopravvenuta di uno o più
	amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi
	previsti dall'art. 2386, cod. civ.
	Art. 41 (Rappresentanza legale della cooperativa)
	Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la
	rappresentanza legale della Cooperativa di fronte ai terzi ed
	in giudizio e la firma sociale. Il Presidente, in tal senso,
	è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da
	privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo,
	rilasciandone quietanze liberatorie.
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori
	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a

	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in
	qualunque grado di giurisdizione.
	Previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione egli
	può delegare nei limiti di legge i propri poteri al Vice
	Presidente o ad un membro del Consiglio, nonché, con speciale
	procura, ad impiegati della società.
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le
	sue mansioni spettano al Vice Presidente se nominato o in
	mancanza al consigliere più anziano.
	ORGANO DI CONTROLLO e COLLEGIO SINDACALE
	Art. 42 (Collegio Sindacale)
	Ove si verificassero i presupposti di legge richiesti
	dall'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede
	alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri
	effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.
	I sindaci devono essere scelti in coerenza dell'articolo 2397
	c.c.
	La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è
	riservata ai sensi dell'articolo 2543 c.c. ai soci
	finanziatori ai sensi del precedente art. 12, penultimo comma.
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso. In caso
	di cessazione di uno dei membri effettivi subentrerà il
	membro supplente designato dalla medesima categoria di soci.
	Il Collegio Sindacale è costituito da revisori legali dei
	conti iscritti nel registro istituito presso il Ministero

della Giustizia.	
I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data	
dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono	
rieleggibili.	
Art. 43 (Compiti e poteri del Collegio Sindacale)	
Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e	
dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza	
dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere,	
anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,	
avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori	
notizie, anche con riferimento a società controllate,	
sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati	
affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti	
organi delle società controllate in merito ai sistemi di	
amministrazione e controllo ed all'andamento generale	
dell'attività sociale. Nell'espletamento di specifiche	
operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la	
propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi	
di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non	
debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e	
decadenza previste dall'art. 2399, cod. civ. L'organo	

	amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai
	dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.
	Il Collegio Sindacale partecipa a norma di legge alle
	riunioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato
	esecutivo e dell'Assemblea, ed assolve tutte le altre
	funzioni attribuitegli dalla legge.
	I sindaci espongono, in occasione dell'approvazione del
	bilancio di esercizio, la relazione sui criteri seguiti nella
	gestione sociale per il conseguimento dello scopo
	mutualistico e sulla sussistenza del requisito della
	prevalenza mutualistica.
	Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi
	verbale da inserire nell'apposito libro. Il Collegio
	Sindacale può esercitare anche la revisione legale dei conti
	ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti, cod. civ. ed i
	sindaci devono essere tutti revisori legali iscritti
	nell'apposito registro.
	Art. 44 (Revisione legale dei conti)
	In tutti i casi in cui non ricorra l'obbligo di legge di
	nomina del Collegio Sindacale per le ipotesi previste dagli
	artt. 2543 e 2477 cod. civ., la cooperativa ha comunque
	l'obbligo di conferire l'incarico per la revisione legale dei
	conti.
	Ai titolari di azioni derivanti da emissioni di strumenti
	finanziari è riservata la nomina di un revisore legale dei

	conti, per come previsto all'art. 12 ultimo comma.
	La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore
	legale dei conti o da una società di revisione legale,
	iscritti nell'apposito registro. L'incarico di revisione
	legale dei conti è conferito dall'assemblea, che determina il
	corrispettivo spettante al revisore o alla società di
	revisione per l'intera durata dell'incarico.
	L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
	relativo al terzo esercizio dell'incarico.
	Il soggetto incaricato del controllo contabile dovrà in ogni
	caso rispondere ai requisiti di legge.
	Nel caso di società di revisione i requisiti di eleggibilità,
	compatibilità e qualificazione professionale previsti dal
	presente articolo si applicano con riferimento ai soci della
	medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.
	Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:
	1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità
	almeno trimestrale, la regolare tenuta della con-tabilità
	sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili
	dei fatti di gestione;
	2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il
	bilancio consolidato corrispondono alle risul-tanze delle
	scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono
	conformi alle norme che li disciplinano;

	3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio	
	di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.	
	TITOLO IX	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Art. 45 (Controversie)	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero	
	tra i soci e la Cooperativa, che abbia ad oggetto diritti	
	disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad	
	eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento	
	obbligatorio del pubblico ministero, sarà devoluta alla	
	decisione di un Collegio Arbitrale, composto ai sensi del	
	successivo art. 46.	
	Il ricorso al Collegio Arbitrale deve avvenire, a pena di	
	decadenza, entro trenta giorni dalla data di conoscenza del	
	provvedimento o del fatto oggetto della controversia, fatti	
	salvi i diversi termini stabiliti dal presente Statuto o	
	dalla legge.	
	Art. 46 (Collegio Arbitrale)	
	Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri estranei alla	
	Cooperativa, da nominarsi dal Presidente del Tribunale della	
	sede sociale, il quale provvederà anche ad indicare il	
	Presidente del Collegio.	
	La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio del	
	Presidente.	
	Gli arbitri decideranno, senza vincoli di forma, con lodo	

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni dettate dagli artt. 838 bis ss. c.p.C., come introdotti dal d. lgs., 10 ottobre 2022, n. 149.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri nell'osservanza delle norme di legge al riguardo.

66 di 68

Art. 51 (Norme finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto e dai regolamenti interni, valgono le norme vigenti del codice civile e delle leggi speciali in materia di società cooperative.

Ai sensi dell’art. 2519, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni.

Firmato: Emiliano Sanges

Firmato: Raffaele Lupoli Notaio (segue impronta del sigillo).

ESENTE DA BOLLO

Registrato a Caserta il 18/04/2024 al n. 12218 Serie 1T.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo ai sensi dell'art.22, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs.82/2005, che si trasmette ad uso registro imprese.

Frignano, addì 18/04/2024.

LUPOLI RAFFAELE - FIRMA DIGITALE